SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 22 settembre 2026.

Integrazione dell'allegato 7 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026. (26A05701) . . . *Pag.* 1

DECRETO 26 ottobre 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento». (26A05716) *Pag.* 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 ottobre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, trentaduesima e trentatreesima *tranche*. (26A05724) *Pag.* 11

DECRETO 27 ottobre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 28 agosto 2026 e scadenza 30 ottobre 2028, quinta e sesta *tranche*. (26A05725) *Pag.* 13

DECRETO 27 ottobre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, ventisettesima e ventottesima *tranche*. (26A05726) *Pag.* 15

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 31 agosto 2026.

Disposizioni in materia di rendicontazione e verifica dei traguardi e degli obiettivi, attivazione del circuito finanziario e applicazione delle penalità relative al Contratto di programma – parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. (26A05717) *Pag.* 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bupropione, «Bupropione EG». (26A05661). *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bupropione, «Bupropione Olpha». (26A05662) *Pag.* 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paclitaxel, «Velquira». (26A05663). *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di everolimus, «Everolimus Tam». (26A05690) *Pag.* 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe Gena» (26A05691) *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Zolpidem P-Care». (26A05692). *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Omeprazolo Aristo Pharma». (26A05693). *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brinzolamide/timololo, «Blizomit». (26A05694) *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla» (26A05702) *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» (26A05703) *Pag.* 29

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2341 della Commissione del 14 ottobre 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica «Oliva Alta Daunia» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio. (26A05695). *Pag.* 30

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2293 della Commissione dell'8 ottobre 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio. (26A05696) *Pag.* 30

Ministero della giustizia

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - terzo quadrimestre 2026. (26A05727). *Pag.* 31

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2026. (26A05704) *Pag.* 31

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Comunicato relativo alla pubblicazione della delibera n. 8 del 15 ottobre 2026 concernente la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2027. (26A05735). *Pag.* 31

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE SISMA 2012

Ordinanza n. 3 del 12 ottobre 2026, concernente l'approvazione del Piano generale pluriennale degli interventi predisposto dal Commissario straordinario alla ricostruzione per i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. (26A05697). *Pag.* 31

Ordinanza n. 4 del 12 ottobre 2026, concernente le disposizioni finalizzate al completamento degli interventi residui di ricostruzione privata a prevalente uso abitativo le cui istanze sono dirette al sindaco del comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. (26A05698). *Pag.* 31



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 settembre 2026.

Integrazione dell'allegato 7 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2026;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale del bilancio in data 26 febbraio 2026, al n. 133;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 26 febbraio 2026, n. 95646 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026, registrata all'Ufficio centrale del bilancio in data 4 marzo 2026, al n. 155;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del Piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2115, sono organismi delegati dall'Autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - O.I. delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti agli interventi SRF.01, SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921 registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024 al n. 123404;

Considerato che AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 188/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

Visti in particolare il paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera *c)* del PGRA 2026, che individua tra le coperture assicurative ammissibili le polizze che coprono una o più delle avversità di frequenza di cui all'allegato 1 al Piano, punto 1.2.2.1 e, eventualmente, le avversità accessorie di cui al punto 1.2.2.2 e l'allegato 7 al Piano relativo alla classificazione delle combinazioni di eventi per pacchetto di garanzie ammissibili;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'allegato 7 al PGRA 2026 non risultano riportate per il pacchetto C le combinazioni «grandine + avversità accessorie», «eccesso di pioggia + avversità accessorie», «eccesso di neve + avversità accessorie» e «venti forti + avversità accessorie», previste al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera *c)* del PGRA 2026, che devono pertanto intendersi parte integrante del medesimo allegato 7;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'integrazione dell'allegato 7 al fine di rendere completa la rappresentazione delle combinazioni già previste dal paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera *c)*, del PGRA 2026, assicurando la piena rispondenza con le fattispecie disciplinate dal Piano;

Visto l'art. 5, comma 3 del decreto 22 dicembre 2025, n. 690710, che dispone che gli allegati al PGRA 2026 possano essere modificati con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dell'allegato 7 al PGRA 2026

1. L'allegato 7 al PGRA 2026 è integrato con le seguenti combinazioni:

Combinazione di eventi atmosferici	codice combinazione	pacchetto di appartenenza
grandine colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici	148 (polizza tradizionale) 149 (polizza semplificata)	pacchetto C (polizza tradizionale) pacchetto CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
venti forti colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici	150 (polizza tradizionale) 151 (polizza semplificata)	pacchetto C (polizza tradizionale) pacchetto CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
eccesso di pioggia colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici	152 (polizza tradizionale) 153 (polizza semplificata)	pacchetto C (polizza tradizionale) pacchetto CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
eccesso di neve colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici	154 (polizza tradizionale) 155 (polizza semplificata)	pacchetto C (polizza tradizionale) pacchetto CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)

2. L'integrazione di cui al comma 1 non introduce nuove fattispecie assicurabili ed è finalizzata ad assicurare la piena coerenza tra l'allegato 7 e le disposizioni del PGRA 2026.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 22 settembre 2026

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1256

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25201

26A05701

DECRETO 26 ottobre 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di

bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione del 10 marzo 2006, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Fico Bianco del Cilento DOP intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Campania, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 21 settembre 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal previgente decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione della stessa modifica ordinaria alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 21 settembre 2026.

2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico consolidato della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» figurano come allegati del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 26 ottobre 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «FICO BIANCO DEL CILENTO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» è riservata ai fichi freschi interi e/o ai fichi essiccati, interi o aperti, che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare e siano ottenuti nella zona geografica delimitata.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico Bianco del Cilento» designa i frutti dei biotipi riferibili alla *cultivar* Dottato coltivati nel territorio della Regione Campania definito al successivo art. 3.

Il prodotto ammesso a tutela con la DOP può essere commercializzato:

a) allo stato fresco, rispettando le seguenti caratteristiche:

colore: verde chiaro e/o con polpa di colore rosa cipolla tendente al dorato. Tale colorazione non costituisce un difetto;

pezzatura: numero di fichi freschi con buccia non superiore a 35 per kg;

polpa colore che va dal beige al marroncino, succosa, tenera, dolce e con piccoli acheni;

struttura: ovale, con e senza peduncolo;

alto grado zuccherino (°Brix con un valore compreso tra 20° e 25°);

difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe o da altri agenti; è tollerata la presenza di danni da sfregamento naturale nella misura massima del 5%;

b) allo stato essiccato, intero e/o aperto sia con buccia che senza (fichi mondi). All'atto dell'immissione al consumo il prodotto secco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;

fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;

fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;

polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;

pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;

umidità: massima consentita 30%;

contenuto in zuccheri (°Brix con un valore compreso tra 50° e 60°);

difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; è ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.

È consentito l'impiego di eventuale farcitura dei fichi secchi con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi, sempre che l'insieme non superi il 20% di tale prodotto finito e che sia provata la provenienza di tali ingredienti esclusivamente dal territorio dell'area di produzione delimitata al successivo art. 3.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della Provincia di Salerno:

a. Comuni totalmente compresi: Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara, Vibonati;

b. Comuni parzialmente compresi: Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Laurito, Orria, Ottati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Roscigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza del confine nord del Comune di Agropoli con il Mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc. Varco Cilentano (25 m slm), da qui in direzione nord segue la provinciale Varco Cilentano - Matinelle, incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m slm), la S.S. 166 «degli Alburni». Prosegue per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da qui, in direzione nord segue la prov. «Cerrelli-Incrocio con la S.S. 19» fino al km 6 dove la lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc. Ponte Calore. Qui piega ad ovest, risalendo, alla loc. F.te Pedecchiosa (30 m slm), verso nord lungo il corso del Vallone Varco del Vescovo, in Comune di Serre, fino ad incrociare la S.S. 19 al km. 18,5 (127 m slm) seguendo la stessa fino al km 26,600 in direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio. Percorre la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800 (226 m slm) ove la lascia per seguire il confine comunale del Comune di Controne fino ad incrociare la strada provinciale Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando per Ottati, S. Angelo a Fasanella, Corleto Monforte fino al suo termine all'incrocio cioè con la S.P. 166 (al km 45). Da questa prosegue fino al confine del Comune di Bellosguardo (km 40,500). Di qui in direzione sud segue il confine comunale di Bellosguardo fino al confine del Comune di Felitto che percorre fino al confine comunale di Monteforte Cilento. Segue questo confine fino ad incontrare il confine del Comune di Perito che percorre in loc. Area del Lupo. All'incrocio con la provinciale Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km 8, fino ad immettersi sulla S.S. 18, passando per gli abitati di Orria, Gioi, Cardile, Moio della Civitella ed Angellara. Segue il tracciato della S.S. 18 passando per l'abitato di Alfano fino al confine del Comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m slm), che segue fino al confine nord del Comune di Torre Orsaia compreso. In Comune di Caselle in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m slm) segue il vallone Grande (loc. Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il confine nord del Comune di Morigerati. Percorre, verso est, il confine nord del Comune di Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale Caselle in Pittari-Casaletto Spartano al km 34 che percorre fino al km 31,900 dove a quota 608 m slm segue, verso sud ed est, il confine comunale di Tortorella fino all'incrocio della provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al km 7,500, di qui a quota 355 m slm segue il Fosso Stregara che percorre passando, a quota 102 m slm, lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza nel Mar Tirreno. Da qui l'area risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il Comune di Capaccio.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Le modalità e tecniche di coltivazione riportate nel presente disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate nell'area in questione. Esse sono elementi della tradizione e parte integrante della cultura contadina locale che da sempre conferiscono caratteri di originalità ai fichi, freschi e secchi identificati con la denominazione di origine «Fico Bianco del Cilento».

La particolare resistenza delle piante alla siccità e ai vari agenti patogeni non impone prescrizioni particolari in merito alle tecniche di coltivazione. I sesti e le distanze di impianto possono essere variabili, fermo restando che la densità d'impianto può arrivare sino ad 850 piante ad ettaro.

Nei nuovi impianti le piante vanno però inserite secondo una distribuzione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine agricole.

Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.

La produzione unitaria massima di fichi freschi non deve essere superiore a 19 t/ha di coltura specializzata. Fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima per ettaro degli impianti promiscui dovrà essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di fico.

La raccolta dei fichi con buccia va effettuata quando i fichi sono maturi, mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza buccia possono essere raccolti a non completa maturazione.

Il processo di essiccazione dei frutti riguarda i frutti interi e/o aperti, con o senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta al sole fino al raggiungimento di un tenore di umidità non superiore al 26%, ottenuto esclusivamente mediante tale processo naturale, e con l'applicazione di tecniche coadiuvanti, obbligatorie in quanto indispensabili, quali:

protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica di altezza minima di due metri;

bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.

In alternativa al processo sopra descritto, si consente l'utilizzo di strutture automatizzate quali essiccatoi solari o serre essiccanti che, pur basandosi esclusivamente sull'energia solare per l'essiccazione dei frutti, consentono il controllo della temperatura, dell'umidità relativa e della ventilazione naturale o forzata mediante aria ambiente. Il processo deve proseguire fino al raggiungimento di un tenore di umidità del frutto non superiore al 26%. È vietato l'utilizzo di forni o di altri impianti di essiccazione ad aria calda ad elevata intensità, idonei a realizzare un'essiccazione rapida e forzata.

Dopo l'esposizione al sole, sia diretta che con l'applicazione di tecniche coadiuvanti, ovvero dopo l'utilizzo delle strutture automatizzate di cui sopra, è possibile correggere l'umidità dei frutti in essiccatore esclusivamente per l'ultimo punto percentuale di umidità, intervenendo unicamente in fase di rifinitura e mai in sostituzione dell'esposizione al sole.

È consentito l'utilizzo di reti antinsetto.

Per la conservazione e la stabilizzazione dei fichi secchi, senza impiego di sostanze chimiche, sono ammessi la refrigerazione, la surgelazione o il sottovuoto.

È ammessa la tecnica della puntura dei frutti e dell'inoliazione, che va effettuata con prodotti naturali.

I fichi essiccati, interi e/o aperti con buccia, possono essere posti in vendita anche dopo aver subìto trattamenti di cottura che ne imbruniscono la buccia. Tale processo di cottura deve avvenire esclusivamente in forni ad aria calda.

La farcitura va effettuata inserendo nei fichi essiccati, previa apertura longitudinale del frutto, gli ingredienti di cui all'art. 2.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

I fattori pedoclimatici (l'azione mitigatrice del mare, la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est posta dalla catena degli Appennini, la buona fertilità del suolo ed un ottimale regime pluviometrico) uniti alla semplicità della coltivazione, alla plurimillenaria esperienza e al pieno adattamento della specie e della varietà all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire ai fichi freschi ed essiccati cilentani caratteristiche organolettiche apprezzate particolarmente dal consumatore. Questa pianta inoltre caratterizza sensibilmente il paesaggio rurale del Cilento. La coltivazione del Fico Bianco nel Cilento è molto antica e risale probabilmente ad età pregreche, quando fu introdotta in Italia a seguito dei primi viaggi commerciali compiuti dalle civiltà del vicino oriente. Già Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi.

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Fico Bianco del Cilento» deve avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.

I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale conforme alla normativa vigente, con pesi da 0,5 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 15 a 1.500 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e/o di bambù e/o cannucce (*arundo donax*) e farciti con gli ingredienti di cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro, agrumi ed essenze autoctone.

Inoltre, le confezioni, oltre che con i metodi innanzi riportati possono essere realizzate con film termoretraibili e/o con vasetti di vetro e anche con carte e/o materiali ecologici compostabili, sempre nel rispetto dei metodi di lavorazione riportati nel presente disciplinare.

I fichi freschi, destinati alla commercializzazione diretta, devono essere confezionati in cassettini o scatole realizzate con materiale di origine vegetale, conforme alla normativa vigente, con pesi da 100 a 5.000 grammi.

Per il prodotto fresco è ammessa anche la commercializzazione dei frutti maturi surgelati, interi, in confezioni fino a 20 kg.

Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti, in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelle di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»). Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore; annata di produzione dei fichi contenuti; peso netto all'origine; il simbolo dell'Unione europea della DOP e il logo della denominazione di cui al presente articolo, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Per la denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.

Il logo è costituito dalla parola «FICO», all'interno della quale è rappresentato, in maniera stilizzata, il frutto. Questo è composto dall'accostamento delle lettere «C» e «O», che ne rappresentano rispettivamente la buccia e la polpa. Sotto la parola «FICO» prosegue la dicitura «BIANCO DEL CILENTO».

I colori scelti sono fortemente rappresentativi del fico bianco, unico nella sua specie in quanto dotato di una polpa dai toni più marroncini rispetto al classico rosato del fico comune. Le percentuali in quadricromia sono: verde (utilizzato per la buccia): C: 40; M: 15; Y: 95 K: 0; beige chiaro (utilizzato per i semi): C: 0; M: 9; Y: 29 K: 2; ocra (utilizzato per la polpa): C: 11; M: 30; Y: 85 K: 2; marrone (utilizzato per la parte testuale): C: 20; M: 49; Y: 100 K: 10. Il carattere tipografico utilizzato per la parte testuale del logo è l'Amatic SC bold.

Le dimensioni minime consentite sono di 2 cm, considerando il lato lungo (altezza). È vietato modificare il logo in ogni sua forma. Non può essere distorto né variato nelle proporzioni. Non possono essere cambiati i colori, nemmeno in parte. Non è possibile sostituire il font del logotipo e non è possibile sovrapporre il logo a fondi colorati che ne compromettano la leggibilità. Pittogramma e logotipo non possono essere usati separatamente.



ALLEGATO *2*

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

'Fico Bianco del Cilento'
Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-0282-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni

'Fico Bianco del Cilento'

2. Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

0804 - Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0804 20 - Fichi

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

La denominazione di origine protetta D.O.P. "Fico Bianco del Cilento" designa i frutti dei biotipi riferibili alla cultivar Dottato coltivati nella zona geografica delimitata.

Il prodotto ammesso a tutela con la DOP può essere commercializzato:

a) allo stato fresco, rispettando le seguenti caratteristiche:

•colore: verde chiaro e/o con polpa di colore rosa cipolla tendente al dorato. Tale colorazione non costituisce un difetto;

•pezzatura: numero di fichi freschi con buccia non superiore a 35 per kg;

•polpa colore che va dal beige al marroncino, succosa, tenera, dolce e con piccoli acheni;

•struttura: ovale, con e senza peduncolo;

•alto grado zuccherino (°Brix con un valore compreso tra 20° e 25°);

•difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe o da altri agenti; è tollerata la presenza di danni da sfregamento naturale nella misura massima del 5%.

b) allo stato essiccato, intero e/o aperto sia con buccia che senza (fichi mondi). All'atto dell'immissione al consumo il prodotto secco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

•fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;

•fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;

•fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;

•polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;

•pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;

•umidità: massima consentita 30%;

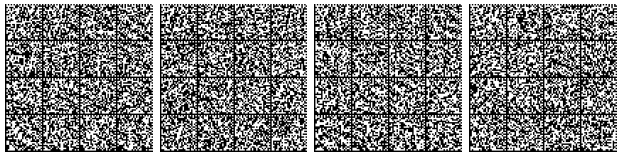
•contenuto in zuccheri (°Brix con un valore compreso tra 50° e 60°);

•difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; è ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.

È consentito l'impiego di eventuale farcitura dei fichi secchi con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi, sempre che l'insieme non superi il 20% di tale prodotto finito e che sia provata la provenienza di tali ingredienti esclusivamente dal territorio della zona geografica delimitata.

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

-



4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Tutte le fasi di produzione del Fico Bianco del Cilento DOP devono essere svolte all'interno della zona geografica delimitata.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il confezionamento deve avvenire nella zona geografica delimitata.

La commercializzazione del "Fico Bianco del Cilento" deve avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.

I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale conforme alla normativa vigente, con pesi da 0,5 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 15 a 1.500 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e/o di bambù e/o cannucce (arundo donax) e farciti con gli ingredienti specificati. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro, agrumi ed essenze autoctone.

Inoltre, le confezioni, oltre che con i metodi innanzi riportati possono essere realizzate con film termoretraibili e/o con vasetti di vetro e anche con carte e/o materiali ecologici compostabili, sempre nel rispetto dei metodi di lavorazione stabiliti.

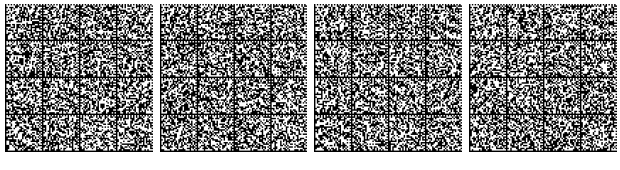
I fichi freschi, destinati alla commercializzazione diretta, devono essere confezionati in cassettini o scatole realizzate con materiale di origine vegetale, conforme alla normativa vigente, con pesi da 100 a 5.000 grammi.

Per il prodotto fresco è ammessa anche la commercializzazione dei frutti maturi surgelati, interi, in confezioni fino a 20 kg.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti, in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelle di ogni altra iscrizione, le diciture: "Fico Bianco del Cilento" e "Denominazione di origine protetta" (o la sigla "D.O.P."). Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore; annata di produzione dei fichi contenuti; peso netto all'origine; il simbolo dell'Unione europea della DOP e il logo della denominazione di cui al presente articolo, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Per la denominazione di origine protetta è vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.



Il logo è costituito dalla parola “FICO”, all’interno della quale è rappresentato, in maniera stilizzata, il frutto. Questo è composto dall’accostamento delle lettere “C” e “O”, che ne rappresentano rispettivamente la buccia e la polpa. Sotto la parola “FICO” prosegue la dicitura “BIANCO DEL CILENTO”.

I colori scelti sono fortemente rappresentativi del fico bianco, unico nella sua specie in quanto dotato di una polpa dai toni più marroncini rispetto al classico rosato del fico comune. Le percentuali in quadricromia sono: Verde (utilizzato per la buccia): C: 40; M: 15; Y: 95 K: 0; Beige chiaro (utilizzato per i semi): C: 0; M: 9; Y: 29 K: 2; Ocra (utilizzato per la polpa): C: 11; M: 30; Y: 85 K: 2; Marrone (utilizzato per la parte testuale): C: 20; M: 49; Y: 100 K: 10. Il carattere tipografico utilizzato per la parte testuale del logo è l’Amatic SC bold.

Le dimensioni minime consentite sono di 2 cm, considerando il lato lungo (altezza). È vietato modificare il logo in ogni sua forma. Non può essere distorto né variato nelle proporzioni. Non possono essere cambiati i colori, nemmeno in parte. Non è possibile sostituire il font del logotipo e non è possibile sovrapporre il logo a fondi colorati che ne compromettano la leggibilità. Pittogramma e logotipo non possono essere usati separatamente.



5. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del "Fico Bianco del Cilento" comprende per intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:

a. comuni totalmente compresi: Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara, Vibonati;

b. comuni parzialmente compresi: Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Laurito, Orria, Ottati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Roscigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.

6. Legame con la zona geografica

Sintesi del legame

I fattori pedoclimatici (l'azione mitigatrice del mare, la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est posta dalla catena degli Appennini, la buona fertilità del suolo ed un ottimale regime pluviometrico) uniti alla semplicità della coltivazione, alla plurimillenaria esperienza e al pieno adattamento della specie e della varietà all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire ai fichi freschi ed essiccati cilentani caratteristiche organolettiche apprezzate particolarmente dal consumatore. Questa pianta inoltre caratterizza sensibilmente il paesaggio rurale del Cilento. La coltivazione del fico bianco nel Cilento è molto antica e risale probabilmente ad età pregreche, quando fu introdotta in Italia a seguito dei primi viaggi commerciali compiuti dalle civiltà del vicino oriente. Già Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi.

26A05716

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, trentaduesima e trentatreesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.740 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 7 ottobre e 23 novembre 2015, 22 febbraio, 24 giugno e 23 settembre 2016, 23 gennaio, 19 aprile e 25 settembre 2017, 25 gennaio, 23 aprile e 24 settembre 2018, 21 febbraio, 22 aprile e 25 luglio 2019, 24 febbraio 2020, nonché 27 maggio 2025, come rettificato dal decreto in data 22 luglio 2025 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentuno *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentaduesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una trentaduesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime ventidue cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 ottobre 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della trentatreesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 ottobre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3

(unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2027 al 2032, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05724

DECRETO 27 ottobre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 28 agosto 2026 e scadenza 30 ottobre 2028, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.740 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al diri-

gente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 26 agosto e 24 settembre 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 28 agosto 2026 e scadenza 30 ottobre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, avente godimento 28 agosto 2026 e scadenza 30 ottobre 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 30 ottobre 2026, sarà pari allo 0,516393% lordo, corrispondente a un periodo di sessantatré giorni su un semestre di centottantatré giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 ottobre 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 ottobre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05725

DECRETO 27 ottobre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, ventisettesima e ventottesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.740 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio, 23 marzo, 22 maggio e 21 settembre 2006, 20 febbraio e 23 luglio 2007, 19 marzo, 22 settembre e 20 novembre 2008, nonché 22 gennaio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventisei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventisettesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventisettesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quarantaquattro cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 ottobre 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ventottesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 ottobre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2027 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

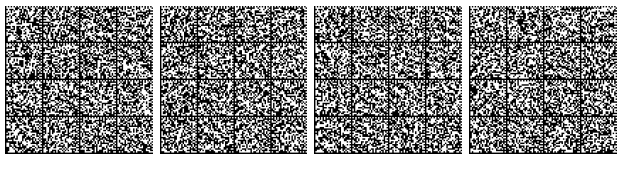
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05726



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 agosto 2026.

Disposizioni in materia di rendicontazione e verifica dei traguardi e degli obiettivi, attivazione del circuito finanziario e applicazione delle penalità relative al Contratto di programma – parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; in particolare, l'allegato V «Principi e parametri fondamentali dei contratti fra le autorità competenti e i gestori dell'infrastruttura»;

Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione); in particolare il considerando n. (7);

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) 913/2010 e abroga il regolamento (UE) 1315/2013;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»; in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, che subordina la validità degli atti di finanziamento o autorizzazione di progetti di investimento pubblico all'indicazione dei codici identificativi previsti;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»; in particolare, l'art. 3, comma 5, che dispone che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG);

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico»; in particolare, l'art. 15 «Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato», così come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

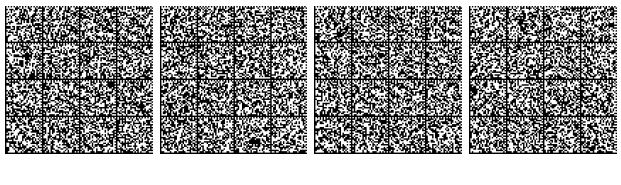
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; in particolare, l'art. 1, commi 1042, 1043, 1044;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»; in particolare, l'art. 22, comma 1, lettera *b)*, punto 4), che prevede l'introduzione all'art. 15, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del comma 5-*ter* il quale stabilisce che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario nonché le penalità da applicare a carico del gestore in caso di mancato conseguimento degli stessi»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, con il quale è stata rilasciata a favore delle «Ferrovie dello Stato - Società dei trasporti e servizi per azioni» e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione (1° luglio 2001), alla Rete ferroviaria italiana S.p.a., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 novembre 2002, n. 60T e 19 gennaio 2006, n. 3T, e nel contratto di programma;

Vista la delibera 26 novembre 2020, n. 63, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto del Ministro n. 496 del 7 dicembre 2021, recante le «Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – Settore ferroviario»;

Vista la delibera n. 116/2025 del 24 luglio 2025 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), recante «Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 55/2025. Approvazione delle misure per la definizione dei meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui alla Misura 10.6 dell'allegato A alla delibera n. 95/2023»;

Visto il Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

Considerata la necessità, nell'ambito degli impegni contrattuali previsti, di assicurare un sistema verificabile di traguardi, obiettivi, indicatori di *performance* e criteri di qualità coerenti con il DSPM, nonché la conseguente attivazione del circuito finanziario e l'applicazione di eventuali penalità per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale conseguenti al mancato conseguimento degli stessi;

Ritenuto necessario recepire e attuare quanto disposto dall'art. 15, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera *b)*, punto 4), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il presente decreto definisce le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi, le modalità di attivazione del circuito finanziario, nonché le penalità da applicare a carico del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in caso di mancato conseguimento degli stessi.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed è finalizzato a garantire l'efficace attuazione delle disposizioni che saranno recepite nel Contratto di programma - parte investimenti (CdP-I), sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e la società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) in attuazione dell'art. 22 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il Contratto di programma - parte Investimenti (CdP-I), di cui al comma 1, contiene i traguardi e obiettivi, intermedi e finali, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, nonché gli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità definiti in conformità con quanto previsto dall'allegato II al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante il recepimento e l'attuazione dell'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.

3. Nell'ambito degli aggiornamenti annuali, il Contratto di programma - parte Investimenti (CdP-I) fornisce evidenza dell'evoluzione dei valori relativi ai traguardi e agli obiettivi, agli indicatori di *performance* e ai criteri di qualità, ai fini della rendicontazione, delle verifiche e dell'attivazione del circuito finanziario disciplinati dal presente decreto.

4. Il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi ferroviari di cui all'art. 4 è inserito in appendice alla relazione informativa al Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) e ne costituisce parte integrante.

5. Il presente decreto non si applica al Contratto di programma – parte Servizi (CdP-S), fatto salvo per quanto applicabile relativamente a indicatori di *performance* e criteri di qualità, ed agli interventi classificati, esclusivamente, come rinnovo ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2016/797 e delle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

Art. 3.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «Autorità di regolazione dei trasporti» o «ART»: Autorità nazionale istituita dall'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che è anche l'organismo nazionale di regolazione di cui all'art. 55 della direttiva 2012/34/UE;

b) «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» o «CIPESS»: Comitato istituito dall'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

c) «MIT»: Ministero ovvero concedente ovvero Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) «Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie» o «Direzione generale»: Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente sui contratti di programma, investimenti e servizi con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e vigilanza sulla relativa attuazione;

e) «MEF»: Ministero dell'economia e delle finanze;

f) «gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale»: soggetto individuato nella società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) che, ai sensi dell'atto di concessione, è responsabile della progettazione, costruzione, messa in esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

g) «Documento strategico pluriennale della mobilità» o «DSPM»: documento strategico pluriennale della mobilità di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, volto a definire gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale;

h) «Contratto di programma – parte Investimenti» o «CdP-I»: contratto – stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 – che disciplina gli investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria;

i) «Contratto di programma – parte Servizi» o «CdP-S»: contratto – stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 – che disciplina le attività manutentive, sia ordinarie sia straordinarie, nonché le altre attività di gestione della rete prestate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e le relative coperture finanziarie per il periodo di riferimento;

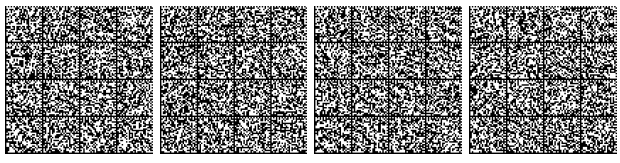
j) «Programma di investimento»: insieme di progetti di investimento, sinergici e collegati ad un medesimo obiettivo ovvero aggregati in base ad omogeneità tipologica o territoriale e/o funzionale, suscettibili di autonoma progettazione e realizzazione, contraddistinti da una pianificazione unitaria e gestita da un committente funzionale e, ove previsto, da una attuazione coordinata gestita da un referente di programma;

k) «investimento» o «progetto di investimento»: iniziativa unitaria con beneficio prevalente, eventualmente articolata in lotti, con caratteristiche tipologiche omogenee, contraddistinta da una localizzazione, una progettazione coordinata, una valutazione economica per determinarne la sostenibilità complessiva, un insieme di appalti di servizi, lavori e forniture che si svolgono secondo una successione temporale coordinata, gestita da un referente di progetto con impatto diretto e quantificabile sul processo produttivo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

l) «Codice unico di progetto» o «CUP»: codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione;

m) «Costo a vita intera» o «CVI»: costo di un intervento al cui ammontare concorrono tutte le voci di costo associate al quadro economico dell'intervento, comprensivo dell'importo degli appalti (di servizi, lavori e forniture) connessi all'intervento principale e delle somme a disposizione della committenza, in coerenza con l'art. 5, dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

n) «traguardi e obiettivi»: misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di un investimento o di un intervento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi – da conseguire entro le scadenze temporali stabilite;



o) «indicatori di *performance* e criteri di qualità»: obiettivi di prestazione orientati agli utenti, definiti in conformità all'allegato V alla direttiva 2012/34/UE e individuati dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi del disposto di cui all'art. 15, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

p) «rendicontazione»: flusso informativo periodico, predisposto dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, relativo all'avanzamento fisico, procedurale, finanziario e prestazionale degli interventi;

q) «circuito finanziario»: insieme di procedure che regolano il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità a legislazione vigente;

r) «Sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato»: sistemi previsti a legislazione vigente finalizzati all'acquisizione dei dati in materia di investimenti pubblici.

Art. 4.

Cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, nonché ai fini della programmazione della spesa e dell'erogazione delle risorse relative agli investimenti ferroviari previsti dal Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale trasmette, anche in formato elaborabile, il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi, congiuntamente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

2. Il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi di cui al comma 1 è redatto in coerenza con le informazioni presenti sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato, considerando i soli progetti e programmi di investimento dotati di totale o parziale copertura finanziaria.

3. Il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi comprende, per ciascun intervento, almeno le seguenti informazioni:

a) CUP e descrizione intervento;

b) localizzazione territoriale;

c) Informazioni finanziarie, comprendenti almeno le seguenti voci: *i)* importo e relativa fonte dei finanziamenti disponibili; *ii)* importo dei finanziamenti da reperire; *iii)* quadro economico previsionale e definitivo; *iv)* costo a vita intera; *v)* costo a vita intera aggiornato, ove variato; *vi)* percentuale di variazione; *vii)* cause della variazione; viii) obbligazioni giuridicamente vincolanti (impegni); *ix)* piano dei costi (indicazione del valore realizzato nell'anno e da realizzare negli anni futuri); *x)* pagamenti;

d) avanzamento intervento, con indicazione, per ogni singolo progetto, del relativo CUP, dello stato di avanzamento procedurale e fisico, previsto ed effettivo, con riferimento alle fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo, entrata in esercizio.

4. Il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi sottoscritto dall'amministratore delegato della società Rete ferroviaria italiana S.p.a., in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, è redatto sulla base degli stanziamenti di bilancio e trasmesso al MIT e al MEF entro il 31 gennaio di ciascun anno. Tale atto costituisce presupposto essenziale per la predisposizione e sottoscrizione del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), nonché per i suoi aggiornamenti periodici annuali.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, RFI trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione adeguatamente motivata in ordine allo stato di attuazione del cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi, individuati dal rispettivo CUP, in cui sono indicate le eventuali modifiche dello stesso e le relative conseguenze finanziarie, ai fini delle valutazioni dei necessari interventi. RFI attesta l'aggiornamento dei dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per le nuove infrastrutture, i cui lavori non siano ancora avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la presentazione o l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi e dei quadri economici e finanziari degli interventi è accompagnato da un'analisi su categorie omogenee di opere e di costi, tenendo in considerazione i *benchmar*k internazionali e le serie storiche dei tempi di realizzazione delle opere, con indicazione della media e varianza della durata e sulla probabilità media di accadimento di eventi o circostanze oggettive ed esogene che potrebbero condizionare l'evoluzione del medesimo cronoprogramma e del costo dell'opera. I nuovi progetti di investimento sono identificati univocamente tramite il CUP. Nel caso in cui un progetto di investimento sia suddiviso in lotti, ciascun lotto è identificato univocamente tramite un CUP.

7. Ulteriori specifiche indicazioni tecniche e procedurali volte a garantire il corretto monitoraggio degli interventi da parte di RFI ed il conseguente adeguamento delle procedure connesse al trasferimento delle risorse e dei modelli da utilizzare per la trasmissione dei dati in formato elaborabile previsti nelle comunicazioni di cui al presente decreto, possono essere individuate con specifico provvedimento del Ministero dell'economia delle finanze.

8. Ai fini delle valutazioni degli interventi da adottare, le variazioni di costo che eccedono il 20% del quadro economico approvato, al netto degli adeguamenti tariffari, sono tempestivamente comunicate da RFI al MIT e al MEF, con apposita relazione di impatto recan-

te le cause dello scostamento, gli effetti sul programma di investimento, le eventuali proposte di copertura e le conseguenze sul cronoprogramma.

Art. 5.

Traguardi e obiettivi e relativa rendicontazione

1. L'allegato 1 al presente decreto fornisce uno «Schema di riferimento per l'individuazione di traguardi, obiettivi ed indicatori del Contratto di programma – parte investimenti 2027-2031». Tale schema opportunamente dettagliato, anche in coerenza con gli indirizzi del Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM) costituirà parte integrante del Contratto quinquennale e di ciascun aggiornamento annuale dello stesso.

2. Gli obiettivi e i traguardi, nonché gli indicatori quantitativi e qualitativi associati agli stessi e il relativo calendario di conseguimento concordati fra il MIT e RFI, sono riportati in apposita tabella, redatta in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I).

3. Nell'ambito degli aggiornamenti annuali al Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) è ammessa la rimodulazione degli obiettivi e dei traguardi precedentemente concordati, anche su richiesta motivata del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale trasmette alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del MIT e, per conoscenza, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), anche sulla base delle informazioni presenti sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato, una rendicontazione semestrale sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi riportati nella tabella «Traguardi e obiettivi» del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), con riferimento alle scadenze ricadenti nel semestre considerato. La rendicontazione è trasmessa entro trenta giorni dalle scadenze semestrali del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

5. La rendicontazione semestrale è predisposta sulla base del flusso informativo periodico relativo all'avanzamento fisico, procedurale, finanziario e prestazionale degli interventi. Essa attesta il progressivo perseguimento dei traguardi e degli obiettivi del periodo di riferimento e per ciascuno di essi riporta almeno:

a) i dati identificativi degli interventi (CUP, CVI, ecc.) e dei progetti di investimento inclusi nella tabella «Traguardi e obiettivi» del CdP-I;

b) l'avanzamento procedurale conseguito ed il relativo scostamento rispetto alle previsioni;

c) l'avanzamento fisico conseguito ed il relativo scostamento rispetto alle previsioni;

d) l'avanzamento finanziario, con le informazioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*;

e) la descrizione delle opere e delle attività completate, nonché di quelle da completare successivamente al conseguimento del traguardo/obiettivo con relativa documentazione comprovante il conseguimento degli stessi;

f) attestazione del coerente aggiornamento dei dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per ciascun traguardo e obiettivo conseguito nel semestre e riportato nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), la rendicontazione semestrale include l'attestazione dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana S.p.a. del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi.

7. Con riferimento ai traguardi e agli obiettivi riportati nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) da conseguire nei periodi successivi al semestre di riferimento, la rendicontazione include una relazione informativa che illustri, per ciascun intervento: i dati previsionali di avanzamento fisico, procedurale, economico e prestazionale; eventuali criticità; le misure che si intendono adottare per annullare o mitigare gli effetti delle criticità; la valutazione circa la capacità di conseguire i *target* e gli obiettivi nei tempi previsti; l'aggiornamento delle previsioni di spesa.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere un monitoraggio autonomo sugli obiettivi, sui traguardi e sui cronoprogrammi, distinto dalla sola rendicontazione periodica, anche mediante acquisizione di dati, richieste istruttorie e verifiche di coerenza con i sistemi di monitoraggio.

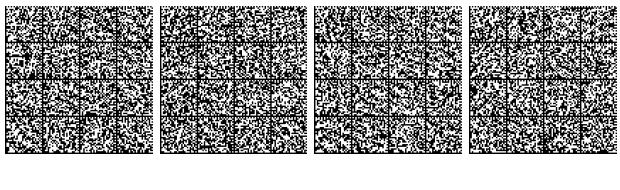
Art. 6.

Indicatori di performance *e criteri di qualità*

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) individua, in conformità a quanto previsto dall'allegato V della direttiva 2012/34/UE, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per i profili di natura finanziaria, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), gli indicatori di *performance* ei criteri di qualità oggetto dei Contratti di programma.

2. Gli indicatori di *performance* e i criteri di qualità di cui al comma 1 inclusi quelli relativi a: livello dei guasti, puntualità, tempi di primo intervento e indicatori di *performance* orientati agli utenti sono recepiti nei Contratti di programma e ne costituiscono parte integrante.

3. L'ART, nell'ambito delle proprie competenze, provvede al monitoraggio degli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità, contenuti nei Contratti di



programma, nonché all'applicazione delle penali per mancato conseguimento dei risultati secondo modalità e procedure stabilite dalla medesima Autorità.

4. Gli esiti delle attività di cui al comma 3 sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per le finalità connesse alla attuazione dei Contratti di programma.

Art. 7.

Monitoraggio e verifica del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, l'ART, nell'ambito delle proprie competenze, provvede al monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, contenuti nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), secondo modalità e procedure stabilite dalla medesima Autorità.

2. L'ART effettua il monitoraggio, di cui al comma 1, a partire dalla documentazione acquisita dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, con particolare riferimento alla rendicontazione semestrale e all'attestazione dell'amministratore delegato di cui all'art. 5.

3. Gli esiti delle attività di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per le finalità connesse alla attuazione del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I).

4. La Direzione generale, con il supporto della Struttura tecnica di missione (STM), alla luce degli esiti delle attività di ART e della rendicontazione di cui all'art. 5 trasmessa da RFI S.p.a., verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti nel semestre, anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio prevista al comma 8 dell'art. 5.

5. In caso di esito positivo, la Direzione generale ne dà comunicazione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche ai fini dell'attivazione del circuito finanziario di cui all'art. 8.

6. Qualora, anche dai riscontri trasmessi dall'ART, emergano scostamenti, ritardi o criticità nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, la Direzione generale comunica le osservazioni rilevate e assegna al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale un termine non inferiore a trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni, di elementi integrativi o di un piano di azione correttivo, senza pregiudicare la continuità degli interventi in corso.

7. Le eventuali misure correttive sono adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e continuità dell'azione amministrativa, evitando duplicazioni rispetto ad altri strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente.

8. Nei casi di accertato e ingiustificato mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, non derivante da cause oggettive o di forza maggiore, la Direzione generale avvia la procedura finalizzata all'applicazione delle penalità di cui all'art. 10.

9. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di vigilanza, programmazione finanziaria e controllo della spesa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà evidenza degli obiettivi e dei traguardi raggiunti e degli eventuali scostamenti nell'annualità di riferimento nell'ambito della relazione di cui al comma 2-*ter* dell'art. 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. La relazione è trasmessa ai soggetti istituzionali competenti ed è pubblicata sul sito del Ministero.

Art. 8.

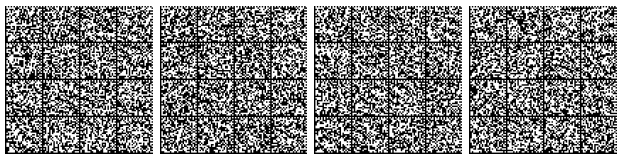
Trasferimento delle risorse e rendicontazione delle spese

1. Il trasferimento delle risorse avviene previa presentazione, anche in formato elaborabile, delle relative richieste da parte del legale rappresentante di RFI contenenti l'indicazione dell'autorizzazione di spesa di riferimento, del capitolo di spesa, del piano gestionale e dei CUP degli interventi cui si riferiscono, specificando per ciascun intervento l'importo richiesto e quello già trasferito nonché il relativo stato di avanzamento finanziario. RFI attesta la coerenza tra le richieste di trasferimento, il cronoprogramma di spesa e procedurale di cui all'art. 4 e lo stato di attuazione degli interventi, anche funzionalmente a quanto previsto dagli obiettivi di cui all'allegato 1, nonché l'avvenuto aggiornamento dei dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il trasferimento delle risorse è effettuato, nei limiti delle disponibilità di bilancio in termini di competenza e cassa e coerentemente con il quadro di finanza pubblica, da parte del gestore del pertinente capitolo di spesa. Entro i successivi trenta giorni il soggetto gestore del capitolo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la documentazione di cui al comma 1.

3. RFI assicura la conservazione, l'integrità e la pronta esibizione della documentazione giustificativa delle spese e dei dati di monitoraggio, ai fini dei controlli da parte delle competenti amministrazioni nazionali ed europee.

4. Restano ferme, per ciascuna fonte di finanziamento, le specifiche procedure di controllo, rendicontazione e certificazione previste dalla normativa nazionale ed euro unitaria vigente.



Art. 9.

Meccanismo di incentivazione della parte variabile della remunerazione

1. In attuazione dell'art. 15, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del personale con qualifica dirigenziale che gestisce le risorse economiche del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) tengano conto, per ciascun anno:

a) per una quota pari al 50% dell'importo, del livello di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, contenuti nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I);

b) per una quota pari al 50% dell'importo, dei risultati conseguiti in relazione agli indicatori di *performance* e ai criteri di qualità.

2. Le percentuali minime della componente variabile della remunerazione collegate ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono contenute nel limite del 30 per cento.

3. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei meccanismi incentivanti, annualmente, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale dà evidenza, nell'ambito del proprio bilancio di esercizio, dei criteri adottati, delle modalità di applicazione dei sistemi di incentivazione e dei risultati complessivamente conseguiti.

Art. 10.

Penalità per mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi

1. Le penali da applicare a carico del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in caso di mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi sono contenute nell'articolato del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I).

2. Le penali, di cui al comma 1, sono espresse in relazione a panieri costituiti da progetti di investimento rilevanti o da specifici programmi di investimento individuati nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) e tengono conto dell'entità dello scostamento rispetto ai valori programmati.

3. Le penali sono definite nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), secondo le prerogative di ART, in fisse e/o proporzionali e dovranno essere parametrate alla gravità del mancato raggiungimento dell'obiettivo e del traguardo.

4. L'applicazione delle penali, in presenza di gravi inadempimenti, non esclude l'adozione di ulteriori misure correttive qualora necessarie per garantire il conseguimento di quanto programmato.

Art. 11.

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e purché non in contrasto con le sue disposizioni, i criteri, le prescrizioni, i contenuti informativi, gli allegati, le tabelle, le appendici, le schede-progetto e gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione progressivamente introdotti nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I).

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La disciplina del presente decreto si applica al Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) a decorrere dal periodo contrattuale 2027-2031.

4. In sede di prima applicazione il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi è trasmesso entro sessanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it).

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 31 agosto 2026

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

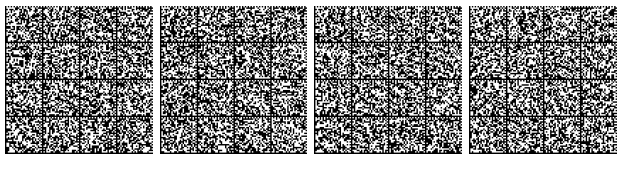
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3376

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto e dei relativi allegati è consultabile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Opere pubbliche» - «Atti di programmazione delle opere pubbliche» al seguente link: https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?in_oggetto=53&id_doc=614

26A05717



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bupropione, «Bupropione EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 303 del 21 ottobre 2026

Codice pratica: MCA/2024/84.

Procedura europea n. DE/H/8021/002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUPROPIONE EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 - Milano (MI) - Italia;

confezioni:

«300 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052029055 (in base 10) 1KMTMZ (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052029067 (in base 10) 1KMTNC (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052029079 (in base 10) 1KMTNR (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052029081 (in base 10) 1KMTNT (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 052029093 (in base 10) 1KMTP5 (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 052029105 (in base 10) 1KMTPK (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 052029117 (in base 10) 1KMTPX (in base 32);

principio attivo: bupropione.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 -18, 61118 Bad Vilbel - Germania;

Stada M&D S.r.l., Strada Trascaului Nr 10 401135 Turda - Romania;

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 - Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05661

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bupropione, «Bupropione Olpha».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 304 del 21 ottobre 2026

Codice pratica: MCA/2024/86.

Procedura europea n. DE/H/8022/002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUPROPIONE OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia (LV).

confezioni:

«300 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052667045 (in base 10) 1L78P5 (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052667058 (in base 10) 052667058 (in base 32).

principio attivo: bupropione.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta;

Olpha AS, Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05662



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paclitaxel, «Velquira».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 305 del 21 ottobre 2026

Codice pratica: MCA/2023/288.

Procedura europea n. DE/H/7926/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VELQUIRA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: QILU Pharma Spain S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Paseo de la Castellana 40, planta 8, 28046 Madrid, Spagna (ES).

Confezione: «5 mg/ml polvere per dispersione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 051096016 (in base 10) 1JRBGJ (in base 32).

Principio attivo: paclitaxel.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Kymos, S.L.

Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès),

Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 28 maggio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05663

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di everolimus, «Everolimus Tam».

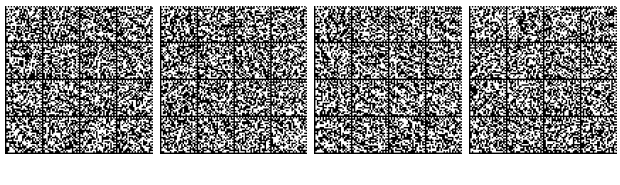
Estratto determina AAM/PPA n. 603/2026 del 23 ottobre 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/849.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tamarang S.A., con sede legale in Calle Balmes 85 P 2, 08008 Barcelona, Spagna.

Medicinale: EVEROLIMUS TAM

047889098 - «2,5 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL/PVC/AL;



047889100 - «2,5 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL/PVC/AL;

047889112 - «5 mg compresse» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL/PVC/AL;

047889124 - «5 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL/PVC/AL;

047889136 - «5 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL/PVC/AL;

047889148 - «10 mg compresse» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL/PVC/AL;

047889151 - «10 mg compresse» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL/PVC/AL;

047889163 - «10 mg compresse» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/AL/PVC/AL,

alla società Medac Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Viggiano n. 90 - 00144 Roma - codice fiscale 11815361008.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05690

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe Gena»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 336 del 23 ottobre 2026

Codice pratica: DC/2024/558.

Procedura europea n. DE/H/8344/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EZETIMIBE GENA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gena Srl, con sede legale e domicilio fiscale viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA), Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051754012 (in base 10) 1KCF0W (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051754024 (in base 10) 1KCF18 (in base 32).

Principio attivo: ezetimibe.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Interpharma Services Ltd., 43A Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria;

BB Farma S.r.l., viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051754012 (in base 10) 1KCF0W (in base 32). Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051754024 (in base 10) 1KCF18 (in base 32). Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare

dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 maggio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05691

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Zolpidem P-Care».

Estratto determina AAM/PPA n. 598/2026 del 23 ottobre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1398.

Cambio nome: N1B/2026/902.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Marghera n. 29, 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

Medicinale: ZOLPIDEM P-CARE:

052152016 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino;

alla società Adamed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Giuseppe Mazzini n. 20, 20123 Milano, codice fiscale 10753240968.

Con variazione della denominazione del medicinale in SOMELIS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05692

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Omeprazolo Aristo Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 597/2026 del 23 ottobre 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/739.

Cambio nome: C1B/2026/1619.

N. procedura: NL/H/2939/001-002/IB/055/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aristo Pharma GmbH, con sede legale in Wallenroder Strabe 8-10, 13435 Berlino, Germania.

Medicinale: OMEPRAZOLO ARISTO PHARMA:

047056015 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/pvdc/al;

047056027 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al;

047056039 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/pvdc/al;

047056041 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al;

047056054 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister al/al;

047056066 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister al/al;

047056078 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone Hdpe;

047056080 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone Hdpe;

047056092 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone Hdpe;

047056104 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone Hdpe;

047056116 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/pvdc/al;

047056128 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al;

047056130 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/pvdc/al;

047056142 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al;

047056155 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister al/al;

047056167 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister al/al;

047056179 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone Hdpe;

047056181 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone Hdpe;

047056193 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone Hdpe;

047056205 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone Hdpe,

alla società Towa Pharmaceutical Europe, S.L. con sede legale in Calle Sant Martí, 75-97, 08107 Martorelles, Barcellona, Spagna.

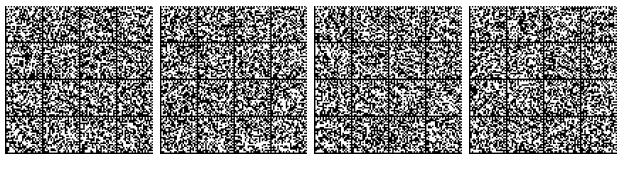
Con variazione della denominazione del medicinale in OMEPRAZOLO TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05693

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brinzolamide/timololo, «Blizomit».

Estratto determina AAM/PPA n. 596/2026 del 23 ottobre 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/849.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmathen S.A. con sede legale in 6, Dervenakion STR., 15351 Pallini Attiki, Grecia.

Medicinale: BLIZOMIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 050860016 - «10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone con contagocce in LDPE;

A.I.C. n. 050860028 - «10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione» 3 flaconi con contagocce in LDPE;

alla società NTC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano, codice fiscale 03503980967.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05694

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n. 625 del 15 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA, hydrofiele creme 5% 5 tubes containing 5 g of cream + 12 dressings dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG11015, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dubline 24 Irlande e prodotto da Meribel Pharma Karlskoga AB Björkbornsvägen 5 SE-691 33 Karlskoga Svezia e da Aspen Bad Oldesloe Gmbh 32-36 Industriestrasse 23843 Bad Oldesloe Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1 - Torre 1 - Int. 120 - 80035 - Nola (NA).

Confezione:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 049470026 (in base 10) 1H5QLB(in base 32);

forma farmaceutica: crema;

composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg prilocaina;

eccipienti: carbomeri, macrogolglicerolo idrossistearato, sodio idrossido per equilibrare il pH, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 049470026;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 049470026;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05702

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 627 del 15 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0.02 mg / 3 mg film-coated tablets, 21 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 4022/21-1-2016, intestato alla società Bayer Hellas S.A., Agisilaou 6-8, 151 23 Marousi, Attica, Grecia e prodotto da Bayer Ag– 13342 Berlino, Germania e da Bayer Weimar Gmbh Und comma KG, Döbereinerstr. 20 99427 Weimar, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 043480045 (in base 10) 19GWZF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Riportare la dicitura «Da vendersi solo se avvolto insieme al foglio illustrativo in una pellicola trasparente», prevista dall'etichetta del *wallet*, solo sulle confezioni che presentano la cellophanatura esterna.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL - Codice A.I.C.: 043480045;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 043480045;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05703

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2341 della Commissione del 14 ottobre 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica «Oliva Alta Daunia» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 22 ottobre 2026 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2341 della Commissione del 14 ottobre 2026 recante iscrizione dell'indicazione geografica «Oliva Alta Daunia» (DOP).

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2341 della indicazione geografica «Oliva Alta Daunia» (DOP) è pubblicato nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente *link*:

https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/details/EUGI00000021758

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica «Oliva Alta Daunia» (DOP) è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità» al seguente *link*:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F8%252F3%252FD.b4d9a386ad1e2892429a/P/BLOB%3AID%3D3343/E/pdf?mode=download

26A05695

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2293 della Commissione dell'8 ottobre 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 ottobre 2026 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2293 della Commissione dell'8 ottobre 2026 recante iscrizione dell'indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP).

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2293 della indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) è pubblicato nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link:

https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/details/EUGI00000020150

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità» al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F3%252F0%252FD.549a7792533872b25ee2/P/BLOB%3AID%3D3339/E/pdf?mode=download

26A05696

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - terzo quadrimestre 2026.

Con decreto direttoriale del 22 ottobre 2026 è stato dispensato il notaio nato nel terzo quadrimestre dell'anno 1951:

Gorini Giovanni nato a Cagliari il 13 dicembre 1951 e residente nel Comune di Quartu Sant'Elena (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 dicembre 2026.

26A05727

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2026.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94 del 26 ottobre 2026, che annulla e sostituisce il precedente decreto n. 82 del 5 ottobre 2026, è stato determinato, aggiornandolo, il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2026.

Il testo integrale del decreto, con le relative tabelle, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

26A05704

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo alla pubblicazione della delibera n. 8 del 15 ottobre 2026 concernente la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2027.

A causa di mero errore materiale, la delibera n. 8 del 15 ottobre 2026 del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori è stata pubblicata due volte. Si comunica che la pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 245 del 21 ottobre 2026 è da considerarsi valida a tutti gli effetti. La successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 249 del 26 ottobre 2026 è da considerarsi nulla e priva di effetti.

26A05735

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE SISMA 2012

Ordinanza n. 3 del 12 ottobre 2026, concernente l'approvazione del Piano generale pluriennale degli interventi predisposto dal Commissario straordinario alla ricostruzione per i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Con ordinanza n. 3 del 12 ottobre 2026, registrata da parte dell'ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 13 ottobre 2026 al numero 2695, è stata disposta l'«Approvazione del Piano generale pluriennale degli interventi predisposto dal Commissario straordinario alla ricostruzione per i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della legge 18 marzo 2025, n. 40.».

La citata ordinanza con i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2012 al seguente indirizzo: https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2026

26A05697

Ordinanza n. 4 del 12 ottobre 2026, concernente le disposizioni finalizzate al completamento degli interventi residui di ricostruzione privata a prevalente uso abitativo le cui istanze sono dirette al sindaco del comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato.

Con ordinanza n. 4 del 12 ottobre 2026, registrata da parte dell'ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 ottobre 2026 al numero 2698, sono state dettate le «Disposizioni finalizzate al completamento degli interventi residui di ricostruzione privata a prevalente uso abitativo le cui istanze sono dirette al sindaco del comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato.».

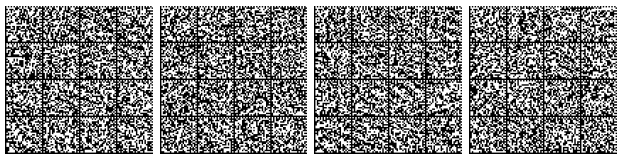
La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2012 al seguente indirizzo: https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2026

26A05698

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-255) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

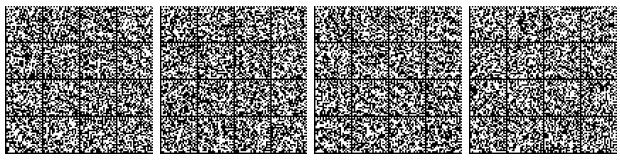
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

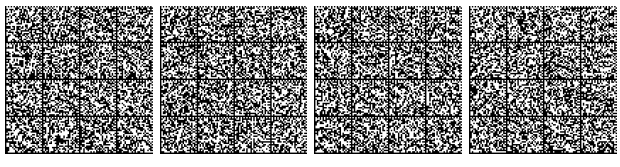
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

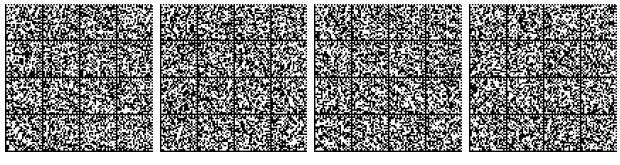
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

